

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPELLI, ARMELLA, MARABINI

Presentata il 10 gennaio 1980

Estensione ai periti agrari delle competenze di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernenti costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», con gli articoli 17, secondo comma, e 18, quinto comma, stabilisce che la progettazione e la direzione dei lavori nelle zone sismiche è di competenza degli ingegneri, architetti, geometri e periti edili, nei limiti delle rispettive competenze. Conseguentemente i periti agrari che a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e dell'articolo 49 del decreto ministeriale 10 giugno 1972, espletano l'attività professionale nel settore «costruzione» anche nelle località dichiarate sismiche dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, vengono automaticamente estromessi da attribuzioni che loro com-

petono. Infatti il succitato articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, recita, fra l'altro, che formano oggetto della professione di perito agrario «la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende», ivi incluse — giusto quanto specificato dall'articolo 49, lettera c), del decreto ministeriale 10 giugno 1972 — la «costruzione di abitazioni rurali... in zone sismiche ed asismiche senza ossatura in cemento armato e ferro».

La disciplina introdotta con la legge 2 febbraio 1974, n. 64, non ha privato la categoria dei periti agrari della specifica competenza in materia di edilizia rurale; la circostanza che gli articoli 17 e 18 della legge sopracitata non includano i periti agrari nel novero dei professio-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nisti legittimati a sottoscrivere i progetti e a dirigere i lavori relativi alle costruzioni da realizzarsi in zone sismiche non è, infatti, imputabile alla volontà di limitarne la sfera della competenza professionale, bensì al difetto di un adeguato coordinamento della nuova normativa con la legislazione preesistente.

In altri termini, il legislatore — nel dettare la particolare disciplina concernente la vigilanza da esercitarsi sulla generalità delle costruzioni destinate ad essere realizzate in zone sismiche — ha ommesso (verosimilmente per una mera dimenticanza) di coordinare il contenuto con la normativa, che riconosce ai periti agrari una speciale competenza nel settore della edilizia rurale.

Alla luce di quanto sopra si chiede che vengano modificati l'articolo 2 della legge

5 novembre 1971, n. 1086, e gli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, prevedendo l'attribuzione delle competenze ivi menzionate anche ai periti agrari, ai quali tali competenze sono riconosciute dalle leggi istitutive del relativo esercizio professionale.

Attesi gli obiettivi motivi a base della proposta, si confida nel favorevole voto, di cui si chiede anche l'urgenza, in considerazione del fatto che la presente proposta ricalca quella presentata nella passata legislatura in data 14 ottobre 1976.

Si ritiene, pure, opportuno segnalare che la giunta regionale d'Abruzzo ha già riconosciuto la competenza dei periti agrari in merito alla progettazione e direzione dei fabbricati rurali nelle zone sismiche, non compresa nella legge 2 febbraio 1974, n. 64.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, è sostituito dal seguente:

« La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile o perito agrario, iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile o perito agrario, iscritti nell'albo nei limiti delle loro rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori ».

ART. 3.

Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

« I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile o perito agrario iscritti nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze ».